



## Promozione e sostegno della lettura A.S. 1421

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	1421
Titolo:	Promozione e sostegno della lettura
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	13
Date:	
adozione quale testo base:	5 novembre 2019
Commissioni competenti:	Senato - 7ª Istruzione pubblica, beni culturali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

### Contenuto

La proposta di legge n. 1421, **approvata in prima lettura** dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2019, reca norme per promuovere la lettura a livello di scuole, amministrazioni pubbliche, enti locali e di altre istituzioni, per contrastare la povertà educativa e culturale, nonché disposizioni sul prezzo dei libri e sugli incentivi alle librerie. Essa si compone di **13 articoli**.

L'**art.1** reca i **principi e le finalità** della legge, attribuendo alla Repubblica il compito di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini. La Repubblica sostiene e incentiva inoltre la produzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione di libri. Stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali contribuiscono all'attuazione di tali principi.

L'**art. 2** attribuisce al Ministero dei beni culturali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, il compito di adottare ogni tre anni, con proprio decreto, il **Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, denominato "Piano d'azione". Il primo Piano d'azione è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La predisposizione della proposta del Piano d'azione, il coordinamento e l'attuazione delle attività nonché il monitoraggio e la valutazione sono affidati al **Centro per il libro e la lettura (CEPELL)**. Su tale schema di decreto è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione.

Per individuare priorità e obiettivi del Piano d'azione, si tiene conto delle seguenti **finalità**:

- o diffondere l'abitudine alla lettura;
- o promuovere la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la conoscenza della produzione libraria italiana;
- o valorizzare le buone pratiche di promozione della lettura realizzate tra soggetti pubblici e privati;
- o valorizzare la lingua italiana;
- o valorizzare la diversità della produzione editoriale;
- o promuovere la formazione continua degli operatori partecipanti al Piano d'azione;
- o promuovere la dimensione interculturale e plurilingue della lettura nelle scuole e nelle biblioteche;
- o prevedere interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso di povertà educativa e culturale;
- o favorire la lettura da parte delle persone con disabilità o con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento;
- o promuovere la dimensione sociale della lettura;
- o promuovere un approccio alla lettura in riferimento alla valorizzazione delle competenze richieste dall'ecosistema digitale.

Si stabilisce altresì che le amministrazioni pubbliche promuovono per le pubblicazioni l'utilizzo di carta ecologicamente sostenibile.

Il Piano d'azione contiene altresì indicazioni per **azioni** volte a:

- a) favorire la lettura nella prima infanzia;
- b) promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali;
- c) promuovere la lettura negli istituti penitenziari;

d) promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale in favore delle persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche e sensoriali;

e) promuovere la lettura presso i teatri;

f) promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato «Ad alta voce», con la partecipazione delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento.

Quanto alle **risorse**, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, del **Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura**, gestito dal Centro per il libro e la lettura e ripartito annualmente, con una dotazione di **4.350.000 euro annui dal 2020**. Le modalità di riparto sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per consentire agli enti territoriali la partecipazione al Piano d'azione, l'**art. 3** dispone che comuni e regioni aderiscono al Piano medesimo attraverso la stipula di **patti locali per la lettura** volti a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, come le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio.

L'**art. 4** disciplina le modalità per il conferimento del titolo di "**Capitale italiana del libro**" - a partire dall'anno 2020 - ad una città italiana, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura. Il titolo è conferito annualmente dal Consiglio dei ministri, all'esito di una apposita selezione sulla base dei progetti delle città che si candidano. Le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali previa intesa in Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I progetti delle città designata Capitale italiana del libro sono finanziati nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

L'**art. 5** dispone che le **scuole** statali e non statali di ogni ordine e grado **promuovono la lettura** nell'ambito della loro autonomia. A tale scopo gli uffici scolastici regionali individuano, con appositi bandi, la "scuola polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado" all'interno delle reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, di cui all'art. 1, co.70, della [L. 107/2015](#).

L'**art. 6** dispone che lo Stato contribuisce alle spese per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati mediante la "**Carta della cultura**". I requisiti per l'assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**art. 7 esclude** dal campo di applicazione dell'**IVA** le **cessioni gratuite** di **libri** e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. A tal fine, novella l'art. 16, co. 1, della [L. 166/2016](#).

L'**art. 8** novella la [L. 128/2011](#) in materia di **prezzo dei libri**.

Le modifiche incidono anzitutto sulle finalità generali della legge, di cui all'art. 1, co. 2, della L. 128/2011, volta a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione. Tra esse, il disegno di legge in commento aggiunge la tutela dell'offerta editoriale che si affianca alla tutela del pluralismo dell'informazione e viene raggiunta anche attraverso il contrasto di pratiche limitative della concorrenza.

Le **modifiche riducono poi lo sconto massimo, che passa dal 15 al 5 per cento e, solo per i libri adottati dalle scuole come libri di testo, dal 20 al 15 per cento**. Detti limiti massimi di sconto si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet mentre **non si applicano** alle vendite di libri alle biblioteche, purchè i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita.

Si introduce inoltre la possibilità anche per i **punti vendita** di effettuare, in uno dei mesi individuati dal decreto ministeriale, **una sola volta l'anno**, sconti sui libri fino ad un massimo del **15 per cento**. Infine, si prevede il **divieto**, nei confronti di chiunque, di promuovere iniziative commerciali che accordino **sconti superiori** ai suddetti limiti, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di **buoni spesa**, utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti.

Gli **art. 9 e 10** introducono disposizioni riguardanti le librerie.

L'**art. 9** istituisce l'**Albo delle librerie di qualità** presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a cui possono iscriversi su loro domanda le librerie che hanno i requisiti indicati con decreto del Ministro per i beni

e le attività culturali, che definisce anche le modalità di formazione e tenuta dell'Albo. Tale decreto è adottato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'Albo è pubblicato in una pagina dedicata del sito internet del MIBAC.

Alcuni **requisiti** sono già indicati nel co.4 dell'art.9 in esame: le librerie che possono iscriversi sono quelle che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio. Nella definizione dei requisiti, si tiene conto:

- dell'assortimento diversificato di titoli offerti in vendita;
- della qualità del servizio;
- delle attività di proposta di eventi culturali;
- dell'adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati;
- della specificità del territorio.

L'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il **marchio di «libreria di qualità»**. Il marchio di «libreria di qualità» è concesso al **punto di vendita** e non all'impresa. Esso ha validità di **tre anni**, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo.

L'**art. 10** incrementa di **3.250.000 euro annui**, a decorrere **dal 2020**, il limite di spesa relativo al **credito di imposta** di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (art. 1, co. 319, L. 205/2017).

L'**art. 11 abroga**, a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- l'art. 1, co. 318, della L. 205/2017 che aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione del libro e della lettura, a seguito dell'istituzione, all'articolo 2, di un nuovo fondo in materia;
- il [D.M. n. 227 del 3 maggio 2018](#) che aveva attuato il predetto art. 1, co. 318, della L. 205/2017, recando modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura.

L'**art. 12** reca la **copertura** finanziaria degli oneri del provvedimento.

L'**art. 13** stabilisce che le disposizioni della legge si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente; rilevano, inoltre, la materia "sistema tributario e contabile dello Stato", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e la materia "commercio", ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, Cost.

Come già si è visto, l'articolo 9 istituisce l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio "libreria di qualità"; i requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti, in base al comma 4 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto; l'istituzione dell'albo incide infatti sia su materie di competenza concorrente come la "promozione e organizzazione di attività culturali" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (art. 117, quarto comma).*

Senato: Nota breve n. 153

Camera: Nota Questioni regionali n. 74

26 novembre 2019

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione